



CITTA' DI ATRIPALDA

PROVINCIA DI AVELLINO

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 5 del 01-03-2018

OGGETTO

ACCORDO PER L'ADOZIONE DI AZIONI CONGIUNTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DELL ' ARIA NEI COMUNI RICADENTI NELL' AREA URBANA DI AVELLINO - DETERMINAZIONI

L'anno duemiladiciotto il giorno uno del mese di marzo alle ore 20:00 nella Residenza Comunale, previo espletamento delle formalità prescritte dalla legge e dallo Statuto Comunale, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta: Ing. Giuseppe Spagnuolo in qualità di Presidente.

Partecipa all'adunanza, nell'esercizio delle sue funzioni, il Segretario Generale Dott. Beniamino Iorio.

Intervengono:

Nazzaro Anna	P	De Vinco Giuliana	P
Moschella Vincenzo	A	Del Mauro Massimiliano	P
Palladino Nunzia	P	Antonacci Salvatore	P
Urciuoli Stefania	P	Spagnuolo Paolo	A
De Venezia Anna	P	Mazzariello Francesco	A
Musto Mirko	P	Landi Domenico	A
Pesca Costantino	P	Picariello Maria	A
Gambale Antonella	P	Scioscia Fabiola	A

Il Sindaco, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta e la discussione sull'oggetto all'ordine del giorno.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267/00, come modificato dalle legge 213/12, hanno espresso i relativi pareri i responsabili dei Settori interessati come riportati in calce.

SINDACO-PRESIDENTE: L'accordo in discussione si configura quale protocollo di intesa tra Comuni, promosso dalla Città di Avellino che ha chiesto una condivisione di metodo rispetto alla questione della qualità dell'aria. Sono coinvolti tutti i comuni della cintura urbana, come Ospedaletto, Manocalzati, Grottolella, Montefredane, Capriglia Irpinia e, naturalmente, Avellino ed Atripalda.

L'obiettivo dell'accordo è di adottare azioni comuni per il contrasto all'inquinamento dell'aria nei comuni dell'area urbana.

Oggi abbiamo un sistema di monitoraggio dell'aria che consente il controllo in maniera continua degli inquinanti più diffusi. I risultati dei monitoraggi evidenziano superamenti abbastanza frequenti di PM10 e quindi delle polveri sottili, rispetto a quelli che sono i dati normativi. Rispetto a questa situazione il Comune di Avellino ha provato a mettere in campo questo accordo sulle misure da applicare nell'evenienza si ripetano un certo numero di sfioramento dei livelli di PM10 previsti dalla norma.

Alla base dell'accordo vi è la constatazione che la qualità dell'aria nella parte urbana della Valle del Sabato è sostanzialmente omogenea per cui quando si superano i parametri nella città di Avellino, si superano sia ad Arcella, dove è installata un'altra centralina di monitoraggio sia nelle altre parti urbane. Tale considerazione è suffragata dai dati rinvenuti dai monitoraggi effettuati con le centraline mobili che hanno confermato la omogeneità di risultati. Voglio ricordare che nel mese di novembre abbiamo richiesto la presenza di una centralina mobile qui ad Atripalda, che è stata posizionata all'inizio di questo mese in via Pianodardine nella zona della scuola media, questo ci consentirà di effettuare una lettura comparata dei parametri della centralina di Atripalda con quelle fisse di Avellino ed Arcella.

L'omogeneità dei risultati dei controlli ambientali effettuati impone, a noi ed agli altri comuni dell'ambito urbano, di prevedere l'adozione di misure specifiche quando i livelli di inquinamento vengono superati o sfiorati oltre un certo numero. È chiaro che se le azioni non fossero estese anche a tutti i territori limitrofi al capoluogo, anche le azioni messe in campo dalla Città di Avellino risulterebbero meno efficaci.

Il protocollo d'intesa, oggi in discussione, impegna quindi i Comuni a prendere iniziative di tipo omogeneo in caso in cui ci fossero sfioramenti di tipo normativo prevedendo interventi via via più incisivi ove si dovessero verificare nell'arco dell'anno un numero maggiore di sfioramenti. In un primo momento potrebbe essere interessata solo l'area urbana più centrale, dai provvedimenti di limitazione del traffico per arrivare dove si dovessero verificare degli sfioramenti molto più numerosi ad azioni più incisive. Le singole azioni saranno definite da ciascun comune però le azioni saranno congiunte.

Il protocollo è dunque il primo passo verso una azione congiunta di contrasto all'inquinamento e di miglioramento della qualità del nostro ambiente al quale seguirà l'istituzione di un tavolo tecnico presso il Comune di Avellino. Attraverso il sistema di monitoraggio sapremo poi se le azioni intraprese hanno ottenuto o meno i risultati attesi.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- il D.Lgs n° 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- lo stesso D.Lgs n° 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, se in una zona viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il «Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014.
- con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania. In particolare, per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente, ed istituita la nuova stazione ubicata presso la scuola Dante Alighieri di via Piave.

CONSIDERATO CHE

- in data 10/11/2017, presso la sala stampa di Palazzo di Città del Comune di Avellino, venivano convocati i Comuni ubicati nelle immediate vicinanze del Capoluogo e tutti gli Enti interessati e/o competenti sulla questione (Provincia, Regione, ARPAC ed ASL), al fine di concordare determinazioni immediate e congiunte relativamente alla condizione di criticità della qualità dell'aria dell'agglomerato urbano di Avellino;
- in data 26/01/2018 i suddetti Comuni sono stati riconvocati per la sottoscrizione dell'Accordo come modificato in seguito alle osservazioni proposte nell'incontro del 10/11/2017;
- l'Accordo per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino, in data 26/01/2018 veniva sottoscritto dai sindaci dei Comuni di Avellino, Atripalda, Ospedaletto D'Alpinolo, Manocalzati, Montefredane e Capriglia Irpina;

DATO ATTO che il suddetto Accordo prevede, in seguito al superamento dei livelli consentiti per il PM10, l'attivazione di specifiche iniziative volte al miglioramento della qualità dell'aria.

CONSIDERATO che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano della Città di Avellino, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente e può incidere, significativamente, sui Comuni contermini;

RICHIAMATE le risultanze della Conferenza dei Sindaci dei Comuni appartenenti alla prima cintura urbana del 10/11/2017 e del 26/01/2018;

RAVVISATA la competenza del Consiglio Comunale nell'approvazione di convenzioni ed accordi tra Comuni, ai sensi dell'art. 42 del D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267;

ACQUISITO, in via preliminare, il prescritto parere tecnico, e dato atto che il presente atto non necessita del parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti od indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

VISTI:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante: *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;*
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante: *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni;* lo Statuto comunale;
- Con voti unanimi

Tutto quanto sopra premesso

DELIBERA

1. **Di Approvare** l'allegato l'accordo tra le Amministrazioni Comunali di Avellino, Atripalda, Mercogliano, Monteforte, Montefredane, Manocalzati, Aiello del Sabato, Capriglia Irpina, Contrada, Grottolella, Ospedaletto d'Alpinolo, Summonte per l'adozione di azioni congiunte volte al miglioramento della qualità dell'aria nei comuni ricadenti nell'area urbana di Avellino;
2. **Di Demandare** al Sindaco ed alla Giunta Comunale l'adozione degli atti conseguenti.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Ing. Giuseppe Spagnuolo

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

Certificato di Pubblicazione

Certificasi dal sottoscritto Segretario che, giusta relazione dell'Istruttore addetto alle pubblicazioni, copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.lgs n.267 del 18/08/2000, per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi dal 29-03-2018

Dal Municipio, li 29-03-2018

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti di ufficio;

ATTESTA

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

Dopo il decimo giorno di pubblicazione all'Albo Pretorio (art. 134 c. 3 D.lgs n. 267/2000).

Dal Municipio, li _____

Il Segretario Generale
F.to Dott. Beniamino Iorio

VISTO DI Regolarità Tecnica

Il Responsabile del Settore
F.to Geom. Vincenzo Caronia

Per copia conforme al suo originale.

Dal Municipio, li 29-03-2018

Il Segretario Generale
Dott. Beniamino Iorio



CITTÀ DI AVELLINO
ASSESSORATO ALLE POLITICHE AMBIENTALI ED ENERGETICHE
L'ASSESSORE

ACCORDO PER L'ADOZIONE DI AZIONI
CONGIUNTE VOLTE AL MIGLIORAMENTO DELLA
QUALITA' DELL'ARIA NEI COMUNI RICADENTI
NELL'AREA URBANA DI AVELLINO

1. **P**REMESSE

PREMESSO

- che la Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, ha inteso promuovere, nelle politiche dell'Unione, l'integrazione di un livello più elevato di tutela dell'ambiente e di qualità dell'aria e, nella prospettiva temporale di alcuni anni, sostituire i precedenti atti comunitari in materia facendo comunque salvi gli obblighi degli Stati membri, derivanti dall'applicazione delle direttive in corso di operatività;
- che il D.Lgs n. 155/2010, di recepimento della direttiva 2008/50/CE, ha istituito un quadro normativo unitario in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente, affidando le relative competenze allo Stato, alle Regioni, alle Province autonome ed agli Enti locali, con l'obiettivo di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e l'ambiente;
- che il D.Lgs n° 155/2010 stabilisce, tra l'altro, relativamente a determinati inquinanti, i valori limite, le soglie d'allarme, il margine di tolleranza e le modalità secondo le quali tale margine deve essere ridotto nel tempo, oltre che il termine entro il quale i valori limite devono essere raggiunti;
- che ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2010, se in un'area viene registrato il superamento dei valori limiti previsti dalla normativa vigente le Regioni provvedono ad adottare un piano teso ad agire sulle principali sorgenti di emissione secondo quanto disposto dai successivi artt. 10 ed 11 dello stesso Decreto;
- che la Regione Campania, con delibera di Giunta regionale n. 167 del 14.02.2006, ha adottato il «*Piano regionale di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria*», approvato, con emendamenti, dal Consiglio regionale nella seduta del 27 giugno 2007 e pubblicato, in via definitiva, sul B.U.R.C., numero speciale, del 5 ottobre 2007;
- che in seguito, nelle more di un necessario aggiornamento, il Piano di risanamento della qualità dell'aria veniva integrato con la Delibera della Giunta Regionale n. 811 del 27/12/2012 e con la Delibera della Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014;
- che con Delibera di Giunta Regionale n. 683 del 23/12/2014 veniva approvato il progetto di adeguamento della rete regionale di rilevamento della qualità dell'aria della regione Campania. Ed in particolare per la città di Avellino veniva soppressa la stazione di AV42, sita in via Colombo, in quanto ubicata a meno di 25m da un grande incrocio per il quale era stata riconfigurata la viabilità con una rotatoria che aveva avvicinato i flussi di traffico al punto di prelievo dell'aria ambiente;
- che nell'ambito della nuova rete regionale di Monitoraggio della qualità aria individuava come area nella quale ricadeva anche l'ambito Avellinese, quella definita come "ZONA COSTIERO - COLLINARE (ZONA IT1508)";
- che secondo i criteri adottati a livello UE, per gli indicatori relativi al particolato atmosferico

- (PM10 e PM2.5), al biossido di azoto (NO₂) sono utilizzati i valori di concentrazione media annua rilevati in stazioni di fondo urbano o in stazioni ritenute comunque rappresentative dei livelli medi di esposizione della popolazione;
- che la situazione dell'inquinamento atmosferico, registrata dal sistema di rilevamento della qualità dell'aria gestito dall'ARPAC sul territorio urbano, presenta particolare criticità proprio per quanto attiene allo sfioramento delle concentrazioni medie giornaliere di PM10 rispetto ai limiti previsti dalla normativa vigente;
 - che la particolare collocazione geografica della città di Avellino e dei Comuni limitrofi, ubicati in una valle a quota modesta circondata dalle colline, comporta frequenti ed intensi periodi di stagnazione atmosferica, con scarso rimescolamento verticale, cui si accompagnano fenomeni di inquinamento atmosferico piuttosto intensi e prolungati;
 - che, come evidenziato da studi riportati in bibliografia scientifica, i danni alla salute provocati dalla esposizione a concentrazioni significative di polveri inalabili (PM10) sono attribuibili all'elevata eterogeneità chimica di tali sostanze e manifestano effetti sulla salute sia cronici che acuti, soprattutto a carico dell'apparato respiratorio e cardio-circolatorio;
 - che i limiti proposti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), quali valori di riferimento per la protezione della salute umana, per il PM10 pari a 20 µg/m³, sono molto inferiori a quelli previsti dalla normativa vigente e larga parte della popolazione urbana è tuttora esposta a livelli superiori a tali valori;
 - che il particolato PM10 e Pm2,5, così come l'inquinamento atmosferico in generale, è stato ufficialmente inserito dalla IARC (International Agency for Research on Cancer) nei composti cancerogeni (Gruppo 1) per gli essere umani;
 - che il particolato Pm10 risulta essere l'effetto del combinato di un complesso di fonti emissive: traffico veicolare pubblico/privato, riscaldamento degli edifici, combustione delle biomasse per il riscaldamento domestico, abbruciamenti di biomasse in agricoltura, emissioni provenienti dal ciclo industriale, ecc.;
 - che anche gli impianti termici concorrono, con le loro emissioni, a determinare gli episodi di superamento dei valori limite stabiliti dalle normative vigenti in materia di qualità dell'aria; e, pertanto, nel complesso delle operazioni da porre in essere, per conseguire il contenimento delle emissioni in atmosfera, risulta necessario attuare misure idonee a verificare i parametri di efficienza energetica di funzionamento degli stessi;
 - che il DPR 16 aprile 2013 n. 74 ai fini degli obiettivi di miglioramento dell'efficienza energetica, prevede che vengano effettuate ispezioni sugli impianti termici;
 - che il Decreto 10 febbraio 2014 ha introdotto i nuovi allegati II, III, IV e V in sostituzione dei precedenti modelli F e G di verifica dei parametri di efficienza energetica dei generatori di calore;
 - che il territorio della città di Avellino ricade nell'ambito della zona climatica D, così come statuito

dal DPR n. 412 del 26/08/1993 e dal DPR 16 aprile 2013, n. 74. Pertanto, l'esercizio degli impianti termici è consentito con i seguenti limiti massimi relativi al periodo annuale di esercizio dell'impianto termico ed alla durata giornaliera di attivazione: 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile;

- che ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR n. 74 del 16 aprile 2013, durante il funzionamento dell'impianto di climatizzazione invernale, la media ponderata delle temperature dell'aria, misurate nei singoli ambienti riscaldati di ciascuna unità immobiliare, non deve superare:

a) 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;

b) 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.

- che, ai sensi dell'art. 5 – comma 1 - del DPR n. 74 del 16 aprile 2013, il Sindaco, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, con propria ordinanza può ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

- che l'Amministrazione comunale di Avellino si è già impegnata a porre in essere un complesso di azioni finalizzate al miglioramento della qualità dell'aria nel territorio comunale sostenendo la riduzione delle emissioni in atmosfera. Tuttavia tale impegno, tuttavia, se non assunto nell'ambito di un'area più vasta corre il rischio di produrre effetti relativamente modesti;

- che nel corso degli ultimi anni nella "ZONA COSTIERO -COLLINARE (ZONA IT1508)", ed in particolare nell'area Avellinese, si sono registrati superamenti dei valori limite di qualità dell'aria per il materiale particolato PM10 ed, in alcuni casi, anche per il biossido di azoto;

- che la Valle del Sabato, per le particolari e specifiche condizioni orografiche e meteorologiche: conformazione, scarsità di venti con l'instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc., registra un contesto favorevole alla formazione ed accumulo nell'aria di inquinanti;

- che la Commissione europea ha già avviato due procedure di infrazione nei riguardi dell'Italia per la non corretta applicazione della direttiva 2008/50/CE, in riferimento ai superamenti continui e di lungo periodo dei valori limite del materiale particolato PM10 e del biossido di azoto sul territorio italiano;

- che ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 155/2010, comma 3, per motivi connessi all'inquinamento atmosferico il Sindaco può emanare le ordinanze di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, volte alla limitazione della circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli;

- che il Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove ne ricorressero gli estremi può adottare provvedimenti per la tutela dell'ambiente, in modo particolare, per la tutela della salute della cittadinanza (specie dei soggetti maggiormente a rischio, quali bambini, donne in gravidanza, persone anziane, cardiopatici, fumatori e, più in generale, soggetti con patologie respiratorie

nonché coloro che sono soggetti a prolungate esposizioni);

- che le disposizioni del Sindaco, in quanto Autorità sanitaria locale, laddove impartire alla cittadinanza per la salvaguardia della salute pubblica hanno finalità anche preventive.

CONSIDERATO

- che il problema della qualità dell'aria nella cintura urbana di Avellino richiede interventi strutturali che meritano attenzione, oramai, con priorità assoluta. Soprattutto negli ultimi mesi, ad Avellino, come in numerose altre città italiane, complice un clima insolito, si è registrato un ricorrente superamento dei limiti minimi consentiti di polveri sottili;

- che per quanto riguarda l'area urbana di Avellino, sulla scorta delle azioni già poste in essere in altre realtà italiane, deve immediatamente mettere in atto procedure di coordinamento tra i vari attori istituzionali, soprattutto con i sindaci dei comuni costituenti la prima cintura urbana del capoluogo per concordare le azioni da intraprendere congiuntamente per il miglioramento della qualità dell'aria. E' noto, infatti, che le misurazioni di inquinanti atmosferici, registrate dalle centraline ARPAC nel territorio comunale di Avellino, si riferiscano ad un bacino territoriale e di popolazione più ampio di quello corrispondente ai soli confini amministrativi, coinvolgendo i comuni contermini ed il territorio e la popolazione dell'intera vallata.

- che per ottenere visibili miglioramenti della qualità dell'aria risulta indispensabile prevedere interventi strutturali congiunti ed assumere impegni concreti da parte di tutte le Amministrazioni Comunali coinvolte, della Provincia e della Regione.

ATTESO

- Che il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n.155"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" prevede che la valutazione della qualità dell'aria ambiente sia effettuata con riferimento a zone territoriali omogenee e agglomerati urbani;

- Che le rilevazioni della centralina ARPAC AV41-Avellino sono da riferirsi alla qualità dell'aria ambiente della Città di Avellino e dei comuni limitrofi;

- Che risulta ormai generalmente accettato che, affinché i provvedimenti di contenimento dell'inquinamento possano risultare solidamente efficaci, il controllo delle emissioni debba essere esercitato attraverso azioni sinergiche poste in essere da tutti i comuni appartenenti all'area urbana ;

Tutto ciò premesso, le Amministrazioni sottoscrittrici concordano che l'insieme delle azioni di risanamento e tutela della qualità dell'aria dovrà essere attuata per mezzo di interventi ed obiettivi di breve, medio e lungo termine.